

Edilizia e Territorio

Codice appalti, Palazzo Spada bacchetta il governo sul débat public: questo Dpcm vanifica l'operatività

13 febbraio 2018 - Massimo Frontera

Le soglie di importo per l'applicazione sono troppo elevate, dicono i giudici. Così diventa minimo il ricorso a uno strumento che potrebbe ridurre il contenzioso

Avere previsto delle regole per lo svolgimento del dibattito pubblico sugli interventi che hanno impatto sul territorio rappresenta una delle novità di maggior rilievo del codice dei contratti; peccato però che la portata innovativa di questo istituto sia vanificata dal Dpcm con il quale il governo l'ha disciplinato.

Dice questo, in sostanza, il [parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema di Dpcm sul dibattito pubblico, in attuazione dall'articolo 22, comma 2 del codice dei contratti](#). Oltre a essere estremamente chiaro, il parere - rilasciato nell'udienza del 7 febbraio e pubblicato sul sito del CdS il 12 febbraio - è anche molto preciso nel suggerire le correzioni che contribuiscono a rendere il testo coerente con le finalità per le quali il codice lo ha previsto.

La prima "correzione" indicata dal Consiglio di Stato riguarda proprio il fatto che - per come è scritto - il decreto è bella regola che non sarà quasi mai applicata. Il motivo è semplice: lo schema adottato da Palazzo Chigi su proposta del Mit (sentiti Ambiente e Mibact) impone il dibattito pubblico per infrastrutture a rete da almeno 500 milioni di euro e per infrastrutture puntuali da almeno 300 milioni di euro (anche se prevista la possibilità di svolgere il dibattito su opere per una soglia di importo ridotto di un terzo rispetto a questi importi). Ebbene, queste soglie economiche, dice senza giri di parole il Consiglio di Stato, «sono di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale istituto, che rappresenta invece una delle novità di maggior rilievo del nuovo Codice dei contratti e che, se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso». «Si suggerisce, pertanto - se legge sempre nel parere - , di intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate, per le diverse tipologie di opere, nell'Allegato 1 allo schema di decreto previa analisi spettrale dell'andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara».

[SCARICA IL TESTO - LO SCHEMA DI DPCM SUL DIBATTITO PUBBLICO](#)

I giudici individuano una seconda criticità nell'aver reso poco incisiva l'attività della commissione nazionale per il dibattito pubblico. Più esattamente, si legge nel parere «per l'effettivo successo del nuovo istituto del dibattito pubblico, un ruolo determinante è svolto dalla "Commissione nazionale per il dibattito pubblico", istituita dal primo Correttivo al Codice dei contratti pubblici». «Proprio in considerazione dell'importante ruolo alla stessa assegnato», i giudici rilevano la «necessità di potenziare l'attività di monitoraggio successivo ad essa demandato dalla legge, prevista dall'articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto ma in modo poco incisivo».

Oltre a queste due osservazioni di maggior rilievo il parere fornisce anche utili suggerimenti volti a rendere il testo coerente con le finalità della norma istitutiva, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale. Per esempio, si suggerisce di includere nel perimetro di applicazione non solo i beni del patrimonio culturale e naturale tutelati dall'Unesco ma anche i «beni culturali e del paesaggio tutelati dal d.lvo 22 gennaio 2004, n. 42» (articolo 3).

Inoltre i giudici suggeriscono di prevedere un numero di componenti dispari all'interno della commissione nazionale per il dibattito pubblico, «per evitare situazioni di stallo nei casi in cui una decisione debba essere presa a maggioranza» (articolo 4).

Ai fini dell'efficacia del dibattito pubblico, appare ragionevole anche il suggerimento di indicare un termine entro cui il coordinatore del dibattito pubblico deve concludere i lavori (articolo 6), e anche un termine entro il quale avviare il dibattito pubblico sull'opera (articolo 8).